

Consiglio Regionale della Puglia Portale Ufficiale

Giovedì 21 Giugno 2018

[Home](#) : [Mappa](#) : [Aiuto alla navigazione](#) : [Crediti](#) : [Ubicazione](#) : [Sito della Regione Puglia](#) : 

Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#) 

 [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

Legge Vigente

Anno	2017
Numero	61
Data	22/12/2017
Abrogato	☐
Materia	Sanità
Titolo	Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)
Note	Bollettino n. 146 suppl. pubblicato il 27-12-2017
Allegati	Nessun allegato

Art. 1

Modifica all'articolo [3](#) della [legge regionale 29 maggio 2017, n. 17](#) (1)

1. All'articolo [3](#) della [legge regionale 29 maggio 2017, n. 17](#) (Organizzazione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi degli istituti:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.)
- b) il direttore generale;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale.”

(1) *Rubrica modificata a seguito di rettifica, pubblicato nel B.U.R. n.9, del 18/01/2018*

Art. 2

Modifica all'articolo [4](#), della [l.r. 17/2017](#)

1. All'articolo [4](#), della [l.r. 17/2017](#) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) definizione degli indirizzi strategici dell'istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di salute e assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione sanitari a nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni ;”.

Art. 3

Modifiche all'articolo [5](#) della [l.r. 17/2017](#)

1. All'articolo [5](#) della [l.r. 17/2017](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “ha durata quinquennale” sono sostituite dalle seguenti: “ha durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni”;

b) al comma 3, la lettera e) è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. All'atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato, la cui valutazione intermedia, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, determina la conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza. Al direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal consiglio di indirizzo e verifica gli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) della presente legge, che sono sottoposti alla valutazione del medesimo consiglio.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il trattamento economico spettante al direttore generale è quello disciplinato dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V., previa valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della presente legge.”

Art. 4

Modifica all'articolo [9](#) della [l.r. 17/2017](#)

1. L'articolo [9](#) della [l.r. 17/2017](#), è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 Collegio di direzione

1. Il direttore generale coordina le attività di gestione mediante il collegio di direzione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

2. Il collegio di direzione degli istituti è composto come di seguito:

a) il dirigente responsabile dell'Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;

b) il responsabile dell'unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;

c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;

d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l'IRCCS non sia costituito da un unico presidio;

e) i direttori dei dipartimenti.

3. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento del collegio di direzione sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun istituto.

4. Ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.”.

Art. 5

Modifica all'articolo [10](#) della [l.r. 17/2017](#)

1. All'articolo [10](#) della [l.r. 17/2017](#), è apportata la seguente modifica:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato dal Ministro della salute e uno designato dal presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.”.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. [53](#), comma 1 della [L.R. 12/05/2004, n. 7](#) “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.